



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N.
Data di registrazione

25
06/02/2026

Oggetto :

DIVIETO DI SOMMINISTRARE E PORRE IN VENDITA BEVANDE SIA ALCOLICHE CHE ANALCOLICHE IN BOTTIGLIE O CONTENITORI IN VETRO E LATTA E DI SOMMINISTRARE E PORRE IN VENDITA BEVANDE AVVENTI UN CONTENUTO ALCOLICO SUPERIORE AL 21 PER CENTO DEL VOLUME PER PARCO DIVERTIMENTI E FIERA SS FAUSTINO E GIOVITA 2026

IL SINDACO

PREMESSO che nel mese di febbraio 2026 si terrà il consueto LUNA PARK dal 06 al 23 febbraio 2026 e la Fiera dei SS. Faustino e Giovita il 15 febbraio 2026 con somministrazione e vendita di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che durante lo svolgimento degli eventi si rileva la presenza di un elevato numero di persone e che tale situazione negli scorsi anni ha fatto riscontrare elementi di forte criticità, concernenti in particolare i profili di tutela dell'ambiente urbano, della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico;

VISTA la L.R. n. 6/2010 e in particolare l'art.70 comma 1 in base al quale “*la somministrazione di bevande avventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto*” e il comma 2 che prevede “*il sindaco con propria ordinanza, ... , può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume*”;

VISTO il punto 4 della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C/2012 che ammette l'adozione di eventuali provvedimenti adeguatamente motivati finalizzati a stabilire modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, in quanto trattasi di vincoli necessari ad evitare “*danno alla sicurezza... indispensabili per la protezione della salute umana, ... dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale*”;

AI SENSI dell'art.50 del TUEL che disciplina le competenze del Sindaco e, in particolare, del comma 5 che stabilisce la possibilità di emanare ordinanze contingibili e urgenti “*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale al fine di evitare*

situazioni di degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

RITENUTO di dover provvedere a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs.n.267/2000 come sostituito dall'art.6 della L. 125/2008 e visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 05/08/2008;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero Interno del 18 luglio 2018 con la quale sono state approvate le linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche;

VALUTATO che la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o latta in un evento che prevede una notevole affluenza di pubblico può vanificare le misure di prevenzione messe in atto dall'Amministrazione per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.

ORDINA

1. a tutti gli ESERCENTI presenti sul territorio interessato dalla manifestazione **IL DIVIETO ASSOLUTO DI SOMMINISTRARE E PORRE IN VENDITA:**

- **bevande con una GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE al 21% del volume: dalle ore 23:00 del 14 febbraio 2026 alle ore 06:00 del 16 febbraio 2026;**
- **bevande ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE dalle ore 03:00 alle ore 06:00 di ogni giornata;**
- **BEVANDE ALCOLOCHE E SUPERALCOLICHE DA ASPORTO dalle ore 24:00 alle ore 06:00 di ogni giornata;**
- **qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o latta.**

2. a tutti gli ESERCENTI presenti sull'area PARCO DIVERTIMENTI e limitrofa (Piazza A. Moro – Via Albera – Piazza C. Battisti – Piazza Brescia – Via Roma) **IL DIVIETO ASSOLUTO DI SOMMINISTRARE E PORRE IN VENDITA, dalle ore 18:00 alla chiusura del Parco Divertimenti, tutti i giorni dal 06 al 23 febbraio 2026:**

- **bevande con una GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE al 21 % del volume;**
- **qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o latta.**

il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio.

DISPONE INOLTRE CHE

SIA EFFETTUATA VIGILANZA IN MODO TALE CHE AI MINORI DI 18 ANNI NON VENGA SOMMINISTRATA E VENDUTA NESSUNA BEVANDA ALCOLICA, ANCHE PER CONSEGNA DA PARTE DI ALTRI AVVENTORI.

AVVISA

che l'inosservanza della presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.**

MANDA

a dare notizia della presente mediante la pubblicazione all'albo on-line del Comune di Darfo Boario Terme.

DISPONE

la trasmissione della presente agli Organi di Polizia.

PRECISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sindaco
DARIO COLOSSI / InfoCert S.p.A.